FAQ - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la concessione di contributi a favore delle istituzioni scolastiche 2026

D.D. MIC-MIM N. 2047 DEL 01.07.26 - PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA

DESTINATARI DEI PROGETTI

Chi sono i destinatari dei progetti?

I destinatari dei progetti possono essere esclusivamente gli studenti e il personale scolastico delle **istituzioni scolastiche statali e paritarie** di ogni ordine e grado, a eccezione di:

- scuole private non paritarie;
- scuole italiane all'estero;
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- Università, Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e ITS Academy.

Uno stesso plesso scolastico può essere destinatario delle attività di più progetti presentati sul presente Avviso?

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3, **ogni plesso può essere destinatario delle attività di un solo progetto** a valere sul presente Avviso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a), per il suddetto Avviso, **ciascuna istituzione scolastica può partecipare ad una sola proposta progettuale, o come soggetto proponente o come istituzione scolastica in rete.**

Una scuola può partecipare contemporaneamente come soggetto proponente in un progetto e come scuola in rete in un altro?

No. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ciascuna istituzione scolastica può partecipare a una sola proposta progettuale, alternativamente come soggetto proponente o come istituzione scolastica in rete.

Uno stesso plesso scolastico può essere destinatario delle attività in progetti presentati negli altri Avvisi CIPS, pubblicati il 1° luglio 2026?

Occorre consultare lo specifico Avviso di interesse. Ogni Avviso stabilisce al suo interno le possibilità e i limiti di adesione allo stesso, sia per le scuole che per gli enti.

È obbligatorio indicare in quali plessi di svolgeranno le attività?

Si, è obbligatorio indicare i plessi dell'istituzione scolastica richiedente coinvolti nelle attività e altresì indicare le istituzioni scolastiche in rete e i relativi plessi, allegando gli accordi di rete. Le scuole possono aumentare rispetto a quanto dichiarato in fase di candidatura; è importante ricordare che l'accettazione comporta la conferma che questo verrà realizzato senza subire alcuna modifica in merito al numero dei destinatari e agli obiettivi formativi previsti in fase di candidatura. Qualora il finanziamento assegnato sia inferiore a quanto richiesto, potranno essere ridotti, proporzionalmente al finanziamento ottenuto, le attività, in termini di ore, e il numero dei destinatari, come previsto all'articolo 11 comma 3.

I rapporti con le altre scuole in rete devono essere formalizzati?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e) devono essere allegati eventuali accordi di rete con le istituzioni scolastiche, sottoscritti in firma autografa o digitale dai dirigenti scolastici, a pena inammissibilità del documento. Non saranno prese in considerazione, nella valutazione di merito, le scuole in rete per le quali non sia stato presentato un accordo di rete.

È previsto un numero minimo di plessi da coinvolgere?

No. L'Avviso non prevede un numero minimo di plessi o di istituzioni scolastiche da coinvolgere**.**

È obbligatorio coinvolgere plessi che non siano mai stati coinvolti in attività' nell'ambito del piano?

No. Il coinvolgimento di plessi che non hanno precedentemente partecipato ad attività di educazione all'immagine nell'ambito del Piano non costituisce un requisito di ammissibilità del progetto. Tuttavia, la presenza di tali plessi è oggetto di uno specifico criterio di valutazione e può contribuire all'attribuzione del punteggio di merito.

ATTIVITÀ PROGETTUALI

Quando dovranno essere svolte le attività progettuali?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) le attività progettuali sostenute con il presente Avviso potranno essere realizzate a partire **dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino al 15 dicembre 2027**.

Quando posso avviare le attività?

A seguito dell'accettazione del contributo, il soggetto beneficiario potrà avviare le attività, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dei Ministeri.

È possibile svolgere le attività progettuali anche in orario extracurriculare?

Si, è possibile.

Le attività progettuali possono valere come PCTO (Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per l'Orientamento)?

Si, previa stipula di una convenzione tra l'ente e la scuola.

Le attività possono prevedere quote di partecipazione a scuole, docenti e/o studenti?

No. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, tutte le iniziative realizzate nell'ambito del presente Avviso devono essere gratuite per i destinatari delle attività. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, non possono essere previsti biglietti di ingresso, abbonamenti o qualunque altra forma di introito.

Le attività progettuali possono prevedere la realizzazione di un'opera audiovisiva?

Si, possono essere realizzate opere audiovisive, come esito delle attività formative, che contemplino necessariamente il coinvolgimento attivo degli studenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d). Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, i contenuti e le finalità degli eventuali prodotti audiovisivi realizzati nell'ambito delle iniziative sostenute, non devono avere caratteri di incitamento alla violenza o all'odio, pornografico, né contenuti discriminatori basati su razza, sesso, religione o nazionalità, né finalità commerciali, promozionali o pubblicitarie e devono essere adatti ad un pubblico di età scolastica.
Si specifica che **per la linea di azione A.3 "Visioni Fuori-Luogo"**, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 lettera c), l'attività progettuale **dovrà essere diretta alla realizzazione di un'opera audiovisiva** (mediometraggio, cortometraggio, serie tv e web, videogioco) attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti. L'opera audiovisiva dovrà avere quale focus narrativo il patrimonio paesaggistico o culturale nonché il contesto socio-culturale di riferimento, al fine di comprendere e interpretare la realtà contemporanea del territorio in cui ha sede l'istituzione scolastica proponente.

Le opere audiovisive realizzate nell'ambito del progetto possono essere commercializzate?

No. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, le opere audiovisive e gli altri prodotti eventualmente realizzati nell'ambito delle attività progettuali non possono essere commercializzati.

Per l'Azione A.3 "Visioni Fuori-Luogo", come si individuano le aree a rischio e/o aree periferiche e/o caratterizzate da disagio socio-economico e/o da scuole interessate dal fenomeno della dispersione scolastica?

È lasciata al proponente la facoltà di descrivere, presentando informazioni e dati a supporto, le criticità del proprio territorio all'interno del modulo di candidatura, utile a motivare la presentazione della domanda per questa specifica linea di azione. Si ricorda che si possono utilizzar diverse fonti, tra cui i dati INVALSI, e tener conto dell'analisi del contesto di cui al Piano Triennale dell'Offerta formativa della scuola proponente.

Può una scuola presentare una proposta progettuale con i medesimi contenuti presentati da un'altra/da altre scuole e con i medesimi partner?

Non è possibile. Si fa presente quanto previsto dall'avviso all'articolo 8, comma 1, lettere f) e g), ovvero che le proposte progettuali, a pena di inammissibilità, devono:

- essere ideate in base alle specifiche esigenze e necessità educative in relazione alla fascia d'età dei destinatari;
- essere originali e innovative: il progetto deve caratterizzarsi per elementi di novità, propri e distintivi rispetto a progetti già presentati e finanziati.

Cosa si intende per "scuola singola" e "scuola in rete"?

- Scuola singola: istituzione scolastica che presenta il progetto in forma individuale, senza prevedere collaborazioni con altri istituti scolastici.
- Scuola in rete: istituzione scolastica che aderisce al progetto presentato da un'altra istituzione scolastica, collaborando all'attuazione e individuando i propri studenti e docenti come destinatari delle attività previste.

Una "scuola in rete" può prendere parte a più progetti presentati per questo stesso Avviso?

No, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a), per il suddetto Avviso, ciascuna istituzione scolastica può partecipare ad una sola proposta progettuale, o come soggetto proponente o come istituzione scolastica in rete.

Un Istituto Comprensivo (I.C.), che comprende scuole primarie e secondarie e intende partecipare come soggetto proponente, per quale delle tre linee di azione può candidare il proprio progetto?

Dipende dai plessi e quindi dagli studenti che si intende coinvolgere. Se il progetto è destinato prioritariamente alle scuole primarie il progetto deve essere candidato all'azione A.2 "Cinema Scuola LAB per le scuole dell'infanzia e primarie". Se invece il progetto coinvolge prioritariamente le scuole secondarie di I e II grado, il progetto deve essere presentato per la linea A.1 "Cinema Scuola LAB per le scuole secondarie di I e II grado".

Un Istituto Comprensivo (I.C.) può essere considerato come una rete di scuole?

No. La rete è intesa fra più istituzioni scolastiche, non fra singoli plessi afferenti al medesimo Istituto Comprensivo.

ENTI PARTNER E PROFESSIONALITÀ COINVOLTE

Cosa si intende per "partner di progetto"?

Il partner di progetto è un ente con il quale soggetto richiedente o beneficiario del contributo ha siglato un accordo di collaborazione per la progettazione e/o l'attuazione delle attività progettuali. Il soggetto partner può essere sia un ente pubblico sia un ente privato, e la sua collaborazione può avvenire a titolo oneroso o gratuito.

È obbligatorio avere un partner di progetto?

Si, è obbligatorio avere almeno un partner di progetto "operatore del settore", così come definito dall'articolo 3 comma 1, lettera c), ovvero: *gli enti partner del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., e i soggetti di diritto pubblico e privato diversi dalle persone fisiche, aventi come finalità statutaria o attività prevalente la promozione del cinema e dell'audiovisivo con particolare riferimento all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane*.
Non è esclusa l'aggiunta di partenariati con altre tipologie di enti, la cui collaborazione al progetto è motivata e pertinente alle esigenze progettuali.

Devo fare un bando di gara per selezionare i partner di progetto?

Le istituzioni scolastiche procedono all'individuazione del partner nel rispetto dei principi della normativa vigente.

L'ente partner coinvolto può partecipare a più progetti a valere sul presente Avviso?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), gli enti individuati possono partecipare fino ad un massimo di 2 progetti a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui un ente venga coinvolto in qualità di ente partner in più di due progetti, ai fini della valutazione, saranno considerati i partenariati stipulati nell'ambito dei primi due progetti pervenuti, secondo le modalità indicate all'articolo 6 del presente Avviso.
Invece, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, gli enti locali (i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni), le istituzioni di istruzione universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di formazione professionale terziaria (Università, AFAM e ITS Academy), gli Uffici Scolastici Regionali e le sale cinematografiche possono aderire in qualità di partner anche a più progetti.

Devo necessariamente formalizzare l'accordo di collaborazione con il partner di progetto?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera c), la richiesta di contributo deve contenere, a pena di inammissibilità, accordi di collaborazione (secondo modello predisposto) con l'ente o gli enti partner, corrispondenti a quelli indicate nella sezione descrittiva della richiesta, sottoscritti in firma autografa o digitale dai legali rappresentanti, correlati dalla dichiarazione dell'ente partner di adesione ad un massimo di due progetti a valere sul presente Avviso.
Gli accordi di collaborazione con i partner devono essere redatti secondo il **modello disponibile in piattaforma e scaricabili QUI**. Si specifica che i documenti scaricabili dalla piattaforma sono solo dei modelli, che possono essere adattati alle specifiche esigenze di progetto purché mantengano i dati minimi necessari ad individuare i partner e il loro ruolo svolto da progetto.

È possibile modificare o integrare i partner di progetto in fase di realizzazione?

Si, ma si tenga conto che, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera a), i beneficiari sono tenuti a comunicare e opportunamente motivare tutte le variazioni progettuali che dovessero intervenire in qualsiasi momento, ogni variazione rispetto agli elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda di partecipazione, compresa l'eventuale sostituzione del responsabile scientifico in fase di realizzazione del progetto.
Come indicato all'Art. 14 "Revoca e decadenza del contributo", la DGCA, d'intesa con la DGCOM, può revocare, in tutto o in parte, il contributo assegnato qualora eventuali modifiche apportate all'iniziativa determinino un sostanziale scostamento nella natura e negli obiettivi dell'iniziativa medesima.

Uno stesso responsabile scientifico può ricoprire tale ruolo in più progetti finanziati?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera h), i progetti devono avvalersi di un responsabile scientifico che non abbia assunto il medesimo incarico in altri progetti a valere sullo stesso Avviso. Nel caso in cui il responsabile scientifico ricopra l'incarico in più progetti, sarà ammissibile il progetto che risulterà essere pervenuto per primo.

Il Responsabile scientifico del progetto può coincidere con il rappresentante legale del capofila?

No, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera h).

Il Responsabile scientifico del progetto può essere sostituito in fase di realizzazione del progetto?

Si, ma si tenga conto che, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b), i beneficiari sono tenuti a comunicare e opportunamente motivare tutte le variazioni progettuali che dovessero intervenire in qualsiasi momento, ogni variazione rispetto agli elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda di partecipazione, compresa l'eventuale sostituzione del responsabile scientifico in fase di realizzazione del progetto.

Il responsabile scientifico può ricoprire anche il ruolo di formatore nell'ambito dello stesso progetto?

Si, trattandosi di un professionista del settore, il responsabile scientifico può ricoprire anche il ruolo di formatore nell'ambito dello stesso progetto.

Chi sono gli OEV – OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA?

Sono gli "operatori" selezionati nell'ambito del progetto di formazione nazionale dei docenti del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola", il cui **elenco è pubblicato QUI**. È possibile avvalersi della competenza e professionalità degli OEV nelle proposte progettuali. L'eventuale coinvolgimento degli OEV, da indicare nel modulo di candidatura nel campo dedicato, sarà preso in considerazione dalla Commissione nella valutazione di merito. In sede di istruttoria della domanda, se ritenuto opportuno, possono essere effettuate verifiche sul concreto coinvolgimento dell'OEV eventualmente dichiarato.

Devo effettuare una selezione per coinvolgere i professionisti?

A) Professionisti appartenenti a un ente del Terzo Settore partner

Nel caso in cui i professionisti appartengano ad un ente del Terzo Settore (ETS) già partner di progetto, selezionati con manifestazione di interesse **non è necessario effettuare alcuna selezione** purché l'Accordo con il partner preveda l'impiego diretto delle risorse umane dell'ente.

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore), in particolare l'**art. 55**, che introduce i principi di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore.

B) Professionisti già iscritti all'elenco degli operatori di educazione visiva a scuola

Qualora sia necessario selezionare professionisti iscritti all'elenco degli operatori di educazione visiva a scuola (e sul territorio siano disponibili più candidati con tale qualifica), occorre **avviare una procedura selettiva con comparazione dei curriculum**, **ristretta** a chi è iscritto in detto elenco.

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, in particolare l'**art. 7, commi 6 e 6-bis**, che disciplina il conferimento di incarichi individuali da parte di Pubbliche Amministrazioni, imponendo la procedura comparativa.

C) Esperti esterni non appartenenti a enti partner

Nel caso di esperti **esterni** che non appartengono a enti partner, è necessario **avviare una procedura selettiva con comparazione dei curriculum**, **aperta a tutti** coloro che posseggano i requisiti richiesti.

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, art. 7, commi 6 e 6-bis, per la disciplina delle selezioni comparative di professionisti esterni.

D) Figure interne

Nel caso di figure interne all'istituzione scolastica (tutor ed esperti) occorre fare un avviso interno o in alternativa le figure possono essere selezionate dal collegio dei docenti.

In generale l'istituzione scolastica, per tutto quanto non previsto dall'Avviso, deve riferirsi alla normativa vigente ed attivare le necessarie procedure di selezione.

I partner di progetto devono essere iscritti al MEPA?

L'articolo 21 comma 1 del nuovo codice dei contratti prevede la digitalizzazione «Ciclo di vita dei contratti pubblici» la cui attività deve essere gestita attraverso **piattaforme** e **servizi digitali fra loro interoperabili.**
La piattaforma digitale della scuola è il **Mepa**, di conseguenza:

- **se i partner di progetto sono operatori economici e se l'importo dell'affidamento è superiore a 5000 euro escluso iva, le procedure di affidamento devo essere gestite sul Mepa**;
- nel caso in cui **l'importo dell'affidamento non supera 5000 euro** e lo stesso viene fatto "fuori Mepa", il **CIG** deve essere emesso tramite piattaforma PCP di Anac in particolare deve essere trasmessa la scheda Anac "AD5 - Affidamento diretto di appalti di importo inferiore a 5.000 euro";
- **in caso di affidamenti ad enti del terzo settore** non è necessario l'uso delle piattaforme digitali ma **è comunque necessaria l'emissione del CIG tramite piattaforma PCP di Anac** in particolare deve essere trasmessa la scheda Anac "P5 - Contratti esclusi o estranei, soggetti a sola tracciabilità". Infatti l'operazione rientra tra i "contratti esclusi" (Parte II, Titolo III D.Lgs. 36/2023) per i quali non è obbligatorio l'uso del MEPA, ma l'obbligo di CIG persiste in quanto si tratta di contratti soggetti solo a tracciabilità.

È necessario acquisire il CIG?

Si, vedasi domanda precedente.

È necessario acquisire il CUP?

Si consiglia all'istituzione scolastica beneficiaria di acquisire un CUP di progetto.

MODELLI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Quali sono i modelli da utilizzare per la presentazione della documentazione richiesta in fase di candidatura?

I modelli preimpostati, ove previsti dall'Avviso, sono:

- **accordo di collaborazione con gli enti partner**;
- **accordo di rete con altre istituzioni scolastiche**;
- **individuazione e atto di disponibilità da parte del responsabile scientifico**.

I modelli sono disponibili nell'area riservata in piattaforma e sono inoltre scaricabili **QUI**.

Occorre necessariamente attenersi ai modelli?

Si, è necessario attenersi ai modelli predisposti dai Ministeri, laddove previsti.

PROFILAZIONE IN PIATTAFORMA

Le **istituzioni scolastiche statali** saranno automaticamente profilate sulla base delle informazioni sulle sedi di servizio del Dirigente Scolastico presenti su "Responsabili Istituzioni scolastiche". Le **istituzioni scolastiche paritarie**, ai fini della profilazione, dovranno procedere con la variazione dei "Dati del coordinatore delle attività didattiche" all'interno dell'applicazione "Anagrafe Scuole non Statali".

Le **richieste di profilazione** per istituzioni scolastiche paritarie mai profilate o di modifica dei dati per le istituzioni scolastiche statali o paritarie già profilate sulla piattaforma, devono essere trasmesse, attraverso l'indirizzo e-mail cinemaperlascuola@istruzione.it, **almeno 7 giorni lavorativi prima della data di scadenza** per consentire le necessarie procedure tecniche.

BUDGET DI PROGETTO E RENDICONTAZIONE

Quali sono i costi ammissibili?

Sono ammissibili le voci di costo indicate nell'allegato 1 dell'Avviso, nei limiti ivi indicati e che siano:

a) **pertinenti e strettamente correlate all'iniziativa**;
b) supportate da **documentazione conforme alla normativa civilistica, amministrativa e tributaria** e correttamente **riportate nelle scritture contabili e nel bilancio**;
c) comprovate da **documentazione fiscale** (fatture, ricevute fiscali, ecc**.) intestata al soggetto capofila** che, nel caso di importi superiori a 500,00 euro, **deve riportare nel campo note la seguente dicitura** "*Fondi del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MiC-MIM 2025 azione A*";
d) **effettivamente sostenute dal soggetto capofila** a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria ed **entro il 31 gennaio 2028**, con modalità conformi alla normativa di riferimento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. A tal fine, saranno considerate non ammesse alla rendicontazione le spese sostenute per la realizzazione di attività successive al predetto termine perentorio (31 gennaio 2028).

I costi sostenuti prima della pubblicazione della graduatoria sono ammissibili?

No. Ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziati. Le spese sostenute in data antecedente non possono essere riconosciute ai fini del contributo.

Dove possono essere inserite le spese di trasporto per recarsi in sala cinematografica?

Devono essere inserite all'interno della voce H. "*Affitto e acquisto di altri beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali".*

Le sale cinematografiche emettono il biglietto. Questo può valere come fattura?

Si, il biglietto di ingresso emesso dalle sale cinematografiche vale come emissione di fattura.

Secondo quanto previsto dal DPR 633/72 tuttora vigente, all'articolo 74 quater comma 2: "Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni". In fase di rendicontazione è, dunque, ammesso come giustificativo di spesa il biglietto acquistato.

Tenuto conto che la certificazione dei corrispettivi per gli spettacoli rappresenta una deroga alla normativa ordinaria in materia IVA che individua nella fattura il documento fiscale obbligatorio atto a comprovare l'avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo, si possono intraprendere due soluzioni:

A) L'istituzione scolastica capofila raccoglie i biglietti emessi dal Cinema, ai sensi della normativa sopra esposta, quali titoli giustificativi del pagamento;

B) L'esercente cinematografico o l'ente gestore emette una fattura elettronica per il totale degli ingressi e un biglietto che non vale come certificazione di corrispettivo, ma solo come titolo di legittimazione all'accesso.

Le attività di spettacolo alle quali applicare le suddette disposizioni sono elencate alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

Tabella C - Spettacoli ed altre attività

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;

6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

Accanto ad alcune macro-voci di spesa è presente una percentuale. A cosa si riferisce?

La percentuale massima indicata per alcune macro-voci di spesa è riferita all'importo complessivo del budget di progetto (somma di tutte le macro-voci presenti). L'importo previsto per la specifica voce di costo non deve superare la percentuale massima indicata nell'Allegato 1 dell'Avviso.

Cosa si intende per "rimodulazione"?

Qualora, a seguito della pubblicazione della graduatoria, venisse assegnato un contributo inferiore a quanto richiesto, l'ente dovrà procedere alla rimodulazione delle voci di costo del progetto e alla segnalazione delle variazioni al progetto.

A seguito dell'accettazione e rimodulazione del budget, è possibile riformularlo nuovamente?

A seguito della rimodulazione e accettazione del contributo in piattaforma, e della buona riuscita del suddetto procedimento, non è più possibile cambiare il budget preventivato. Si ricorda però che in fase di rendicontazione intermedia è possibile prevedere uno scostamento, rispetto a quanto previsto in fase di accettazione, non superiore al 20% per le singole voci di costo.

È consentito il co-finanziamento? se sì, come va inserito all'interno della domanda di candidatura?

Si, è ammesso il cofinanziamento del progetto. In tale caso, il soggetto richiedente è tenuto a specificare, nella sezione descrittiva del progetto appositamente dedicata, le attività che si intendono finanziare mediante cofinanziamento.
Il cofinanziamento è un elemento aggiuntivo di valutazione, come indicato nel criterio di valutazione 3 b) delle Tabelle 1, 2 e 3 allegate all'Avviso. Ai fini della considerazione di tale elemento nella valutazione, è necessario

allegare un atto sottoscritto da un soggetto terzo, distinto dagli enti partner di progetto, attestante l'impegno a garantire un apporto esclusivamente di natura economica a sostegno delle attività progettuali, senza assunzione di ruoli operativi, gestionali o di partenariato e senza conferimento di contributi in natura.
Nella scheda di candidatura, alla sezione "Costi di realizzazione del progetto", sarà dunque necessario:

a) al punto 2 segnalare se il progetto è realizzato con altri fondi oltre a quelli del Piano;
b) al punto 3 indicare l'importo dell'eventuale co-finanziamento;
c) al punto 4 allegare la relativa attestazione;
d) al punto 5 elencare per ogni organizzazione che contribuisce finanziariamente denominazione e relativo importo, che devono corrispondere con quanto presente nella/e attestazione/i allegate;
e) al punto 6 elencare e descrivere l'azione o le azioni che saranno cofinanziate;
f) al punto 7 indicare il totale del costo del progetto, ovvero la somma del valore del contributo oggetto della richiesta e del valore del cofinanziamento.

Il cofinanziamento può essere costituito da beni o servizi messi a disposizione da un soggetto terzo?

No. L'Avviso definisce il cofinanziamento come un apporto esclusivamente economico.

È possibile indicare in domanda co-finanziamento non ancora formalizzato?

No, il co-finanziamento deve essere necessariamente supportato mediante un atto sottoscritto dal soggetto terzo cofinanziatore.

Come retribuire e rimborsare le spese ai professionisti coinvolti nel progetto?

Nella determinazione del trattamento economico/retributivo dei professionisti coinvolti nelle attività progettuali, si conferma la necessità di fare riferimento al CCNL riferito alla categoria professionale a cui appartiene il singolo professionista. Per il rimborso spese, è possibile per il professionista anticipare le spese, quali ad esempio treno, vitto o alloggio. Il formatore/professionista invierà una nota – documento contabile di rimborso spese - contenente l'indicazione delle relative fatture, all'ente beneficiario. Tali note, sulla base delle quali l'ente beneficiario erogherà il rimborso, corrisponderanno ai documenti giustificativi che l'ente beneficiario potrà presentare in fase di rendicontazione.

È possibile prevedere un compenso per il personale scolastico?

Può essere previsto un compenso per il D.S. e il D.S.G.A., così come per tutto il resto del personale scolastico coinvolto nelle attività progettuali, secondo quanto previsto dal CCNL comparto scuola vigente, esclusivamente se le attività svolte nell'ambito del progetto non rientrano fra gli oneri ricadenti nell'ufficio cui si è preposti, secondo il principio della necessaria onnicomprensività o unitarietà della retribuzione. Ulteriore condizione per l'accesso al compenso, va individuata nella necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'organo sovraordinato competente. A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia che il D.S. non potrà conferire l'incarico a sé stesso con atto autonomo, dovendo questi essere all'uopo autorizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. Tali attività aggiuntive dovranno, in ogni caso, essere previamente autorizzate e debitamente motivate e giustificate in fase di rendicontazione.

Il revisore contabile deve essere retribuito?

Le istituzioni scolastiche statali devono riferirsi al Revisore MIM (in sua assenza al revisore MEF), la cui retribuzione include tutte le attività eseguite nell'anno scolastico che siano confluite nel programma annuale e nel conto consuntivo. La rendicontazione delle attività progettuali è un onere ricadente nell'ufficio cui è preposto il revisore, con la conseguenza che la scuola non è tenuta alla prestazione di un corrispettivo ad hoc. È possibile però prevedere un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute dal revisore dei conti per attività di controllo amministrativo e contabile sulla base dei giustificativi di spesa presentati.

Se il finanziamento assegnato è stato rimodulato, dunque è inferiore al totale del budget inviato in fase di candidatura, posso ridurre il numero di studenti/docenti destinatari?

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nel caso in cui l'importo del finanziamento venga eventualmente rideterminato dalla Commissione di valutazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla rimodulazione delle voci di costo del progetto, fermo restando le attività già oggetto di valutazione, e confermare sulla piattaforma l'accettazione del contributo. Qualora il finanziamento assegnato sia inferiore a quanto richiesto, potranno essere ridotti, proporzionalmente al finanziamento ottenuto, le attività, in termini di ore, e il numero dei destinatari. Si tenga conto che, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera a), i beneficiari sono tenuti a comunicare e opportunamente motivare tutte le variazioni progettuali che dovessero intervenire in qualsiasi momento, ogni variazione rispetto agli elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda di partecipazione, compresa l'eventuale sostituzione del responsabile scientifico in fase di realizzazione del progetto. Inoltre, come indicato all'Art. 14 "Revoca e decadenza del contributo", la DGCA, d'intesa con la DGCOM, può revocare, in tutto o in parte, il contributo assegnato qualora eventuali modifiche apportate all'iniziativa determinino un sostanziale scostamento nella natura e negli obiettivi dell'iniziativa medesima.

CANALI DI ASSISTENZA

In caso di quesiti, quali sono i contatti ai quali è possibile rivolgersi?

Per quesiti relativi alla partecipazione ai bandi e alla compilazione dei moduli di candidatura è possibile scrivere all'indirizzo e-mail cinemaperlascuola@istruzione.it.